



All. A

Imposta di bollo

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare
Servizio per la Programmazione Sociale e il
Sistema Integrato socio sanitario
*Ufficio Sviluppo dell'economia sociale. Servizio
civile. Governance ASP*
Via Conte di Ruvo, 74
65127 Pescara
PEC: DPF014@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: *Istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della Legge Regionale 1 marzo 2012, n. 11 e della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.*

Il/la sottoscritto/a ROCCO PICCIRELLI nato/a a TORRICELLA PELIGNA
il 05/11/1948 e residente in Lanciano (CH) via Del Verde n° 43/C
codice fiscale PCCRCC48S05L291X telefono 3355470406 fax _____
email rocco.piccirelli@gmail.com PEC federconsumatori@provincia.chieti.it in qualità di legale rappresentante

CHIEDE

l'iscrizione dell'Associazione FEDERCONSUMATORI APS - PROVINCIA DI CHIETI

al "REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE":

➤ **ARTICOLAZIONE (barrare solo una delle tre caselle):**

- a) ☐ socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
b) ☒ solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c) ☐ ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale.

nella seguente SEZIONE (relativamente alle sezioni barrare solo una delle due caselle)

- **Sezione Prima** ☒ ed a tale scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ivi richiamate all'art. 76, di possedere i seguenti requisiti come individuati dall'art. 6 L.R. 11/2012:
- 1) di essere associazione di promozione sociale ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 11/2012;
 - 2) di disporre di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell'art. 3 della L.R. 11/2012;
 - 3) di avvalersi, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4 della L.R. 11/2012;
 - 4) di non disporre per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5 della L.R. 11/2012;
 - 5) di avere sede legale in Abruzzo costituita ed operante da almeno un anno dalla data della presente istanza;
 - 6) non essere iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 12.08.1993, n. 37.



All. A

- **Sezione Seconda** ☐ ed a tale scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ivi richiamate all'art. 76, di possedere i seguenti requisiti come individuati dall'art. 6 L.R. 11/2012:
- 1) di essere associazione di promozione sociale ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 11/2012;
 - 2) di disporre di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell'art. 3 della L.R. 11/2012;
 - 3) di avvalersi, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4 della L.R. 11/2012;
 - 4) di non disporre per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5 della L.R. 11/2012;
 - 5) di essere iscritta al registro nazionale di cui all'art. 7 della L. 383/2000, e di aver attivato almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo, ubicata nel Comune di CHIETI,
Via P.B. Valera n.4 telefono 3355470406;
 - 6) di avere sede legale nella Regione _____;
 - 7) non essere iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 12.08.1993, n. 37.

Allega alla presente:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati c/o l'Agenzia delle Entrate;
- b) dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della sede legale, con indicazione dell'indirizzo, recapiti telefonici, di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- d) relazione del legale rappresentante descrittiva dell'associazione e della sua attività con riferimento almeno all'anno precedente alla presentazione dell'istanza di iscrizione, dalla quale si evincono:
 - 1) la struttura organizzativa;
 - 2) il campo di attività con l'indicazione delle iniziative effettivamente realizzate e da realizzare;
 - 3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
 - 4) la diffusione territoriale con l'indicazione della compagine associativa, come definita all'art. 7, comma 1, e delle eventuali sedi operative;
 - 5) la disponibilità dei locali adibiti a sede, a titolo di proprietà, ovvero di terzi con indicazione del titolo giuridico di possesso o di godimento;
 - 6) il numero totale dei soci alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- e) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA;
- f) esclusivamente per le Sezioni locali, di Organizzazioni iscritte al Registro Nazionale, una dichiarazione dell'organo centrale competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale, nonché documento, in copia conforme, probante l'iscrizione al Registro Nazionale;
- g) marca da bollo a norma di legge per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego;
- h) fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.

I dati contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art. 7 del suddetto D.lgs. 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei suddetti dati.

Luogo e data Chieti 11/11/2021

Rocco Picciarelli
(firma)



Federconsumatori
Difendiamo valori

A.P.S. Provincia di Chieti
via P.B. Valera n. 4 CHIETI
federconsumatoriprovinciadichieti@pec.it



**VERBALE RIUNIONE STRAORDINARIA SOCI
DEL 21.04.2022**

OGGETTO: illustrazione e modifiche nuovo statuto e conseguente approvazione

Il giorno 21 aprile 2022 si sono riuniti i soci in seconda convocazione per l'illustrazione e la modifica del nuovo statuto dell'Associazione Federconsumatori A.P.S. provincia di Chieti; alle 15,45 verificata la regolarità del numero dei presenti in video-conferenza e in presenza dei Sigg.ri Clelia Marsilio, Giannantonio Nicola, Ceroli Carlo, De Sanctis Pietro, Collini Rocco Antonio, Massa Maria e del Presidente Rocco Piccirelli, i quali eleggono come segretaria della riunione, Clelia Marsilio, il Presidente illustra le modifiche apportate al nuovo statuto in base alla segnalazione della Regione Abruzzo e alle indicazioni della Federconsumatori Nazionale.

Dopo ampia discussione alle ore 17,15 i componenti approvano il nuovo statuto dando mandato al Presidente per la sua registrazione.

Il presente verbale formato da una sola facciata viene firmato in unico originale da:

Il Presidente
Rocco Piccirelli

La segretaria
Clelia Marsilio



Federconsumatori A.P.S.
Provincia di Chieti



NUOVO STATUTO

FEDERCONSUMATORI DELLA PROVINCIA DI CHIETI APS

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART.1

E' costituita, con sede in CHIETI, l'Associazione autonoma e democratica di cittadini denominata "FEDERCONSUMATORI DELLA PROVINCIA DI CHIETI APS" - Associazione Promozione Sociale (per brevità Federconsumatori APS).

La Federconsumatori della Provincia di Chieti APS adotta logo e marchio della Federconsumatori - APS così come descritto all'art. 1 dello Statuto Nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini (propri associati, loro familiari e terzi) nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

ART. 3

L'Associazione, che opera, in via prevalente, attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull'Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In particolare, in materia di protezione dei dati personali, l'Associazione si avvale del DPO nominato da Federconsumatori – APS

L'Associazione persegue attività di interesse generale e ha, come scopo esclusivo, anche ai sensi dell'art. 5 co.1 del Codice del terzo settore lettera W, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Trai vari utenti, ricordiamo il diritto dei risparmiatori quali: la legalità del mercato; la tutela della salute, "e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica" nonché "il recupero e la salvaguardia" dell'ambiente"; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli; la lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; "il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi"; il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente; la tutela della privacy; il contrasto alla scorrettezza nell'utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali; la promozione dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social; il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quale, a titolo esemplificativo, bullismo, azzardopatia e simili; e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di "tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti", risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;



- l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente, garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;

- l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori - A.P.S., in qualità di ente esponentiale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza;

la promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

la possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione;

contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;

ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;

la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;

il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;

la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;

la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;

l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.

la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati;

partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale.

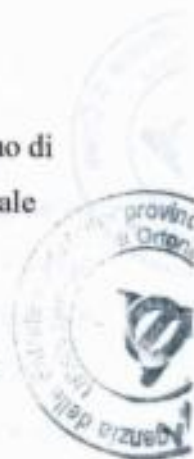
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del terzo settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente, di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal d.l.vo 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche propri associati, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal d.lvo. 117/2017

ART. 4

L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti. Il Regolamento definisce i rapporti tra l'Associazione e le strutture di servizio.



Art. 5

Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello non possono rivestire cariche in altre associazioni di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori APS né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero - professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

La funzione di Presidente a ogni livello è incompatibile con l'esercizio di attività libero - professionale di ogni genere attinente le materie che sono comprese nell'oggetto sociale.

A livello territoriale, su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale, potranno essere deliberate deroghe a tale previsione di incompatibilità dal Consiglio Direttivo della struttura superiore con le maggioranze di cui all'art 13 ultimo comma, eccezion fatta per il caso in cui il territorio sia interessato da contenziosi giudiziari seriali. Da tale deroga a livello territoriale sono esclusi i Presidenti delle città capoluogo di regione che coincidono con le città metropolitane. La deroga, comunque, impedisce l'accettazione di mandati professionali correlati all'attività dello sportello territoriale.

Le strutture territoriali, entro 24 mesi dall'approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi a tale previsione, eliminando eventuali situazioni di incompatibilità in essere.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto sopra detto, la Federconsumatori della Provincia di Chieti APS, in tutte le sue articolazioni territoriali, non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori della Provincia di Chieti APS, pena l'estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori APS. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II

SOCI

ART.6

I soci della Federconsumatori APS della Provincia di Chieti possono essere persone fisiche o associazioni, enti (del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione), circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella APS, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti.

La domanda di ammissione alla Federconsumatori APS della Provincia di Chieti avviene presso le sedi territoriali dell'Associazione e comporta l'adesione ai principi costitutivi, quali l'elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell'Associazione, nonché l'impegno, da parte del richiedente, di osservare lo statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

L'ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione annuale che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei; la qualità di socio è, altresì, intransmissibile.

L'associato dovrà essere annotato sul registro associati previsto dal co.1 art. 15 del d.lvo. 117/2017; il registro associati, unitamente agli altri libri sociali previsti nel menzionato articolo, devono essere tenuti dall'Associazione oltre alle scritture previste dagli artt. 13, 14, 17 co.1 del d.lvo 117/2017.

La consegna della tessera da parte della struttura territoriale, così come rappresentata, costituisce valido atto di ammissione all'associazione e contestuale comunicazione della suddetta ammissione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione dà diritto

- a) di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi con l'espressione di un voto;
- b) di partecipazione a ogni attività associativa, nonché ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione e a controllarne l'andamento;



e) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali per eleggere i delegati all'Assemblea Regionale e Nazionale;

d) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

f) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

g) di prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture, previa richiesta scritta da pervenirsi almeno 30 gg. prima.

La quota associativa annua è di spettanza della struttura subprovinciale o provinciale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura subprovinciale o provinciale e le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno da essa versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

Le modalità di ammissione sono disciplinate dall'apposito regolamento nazionale.

In caso di rigetto della iscrizione, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 gg., le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori – APS nazionale si pronunci sulla propria istanza.

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per morte, mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità, recesso, espulsione.

I soci possono sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura territoriale; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Art.8

L'associato può essere espulso quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

L'espulsione sarà operativa soltanto dopo la comunicazione al socio della relativa delibera, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., pec, fax o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettivo ricevimento.

L'espulsione avrà efficacia dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'associato e non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell'associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative annuali.

La delibera di espulsione sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del presente Statuto

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 9 Organi della Federconsumatori sono:

- L'Assemblea Provinciale degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- La Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo



Art. 10

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione ed è composta dagli associati; è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

1) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione/espulsione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non

attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto; ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione; ciascun associato può rappresentare, oltre sé, un altro associato, previa ricezione di delega scritta

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea è convocata mediante affissione nella bacheca dell'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet provinciale e regionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi con preavviso di almeno 15 giorni; l'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

3) L'assemblea viene convocata almeno due volte all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

4) L'assemblea degli associati viene, altresì, convocata dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni o, comunque in occasione della convocazione dell'Assemblea nazionale e Regionale dei soci

delegati, per consentire lo svolgimento del percorso congressuale regionale e nazionale così come deliberato da Federconsumatori -APS nazionale e regionale, adottando i regolamenti previsti dalla struttura Nazionale e Regionale, al fine di procedere all'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale dei soci delegati.

L'assemblea, ogni quattro anni:

elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 c.c. ;

stabilisce gli obiettivi di politica dell'Associazione fino all'Assemblea successiva;

elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di controllo (ove previsto) ed i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;

elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Probiviri ed i due supplenti, laddove si costituissero;

approva l'accordo previsto dall'art. 26, par.1 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 1/5 degli associati e delibera con la maggioranza di 50% + 1 dei presenti.



5) L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno il 25% degli associati, quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario

In tali casi, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 1/5 degli associati e delibera con la maggioranza di 50% + 1 dei presenti.

6) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

7) L'assemblea convocata per deliberare in merito alla responsabilità degli organi sociali è regolarmente costituita con la presenza di 1/5 degli associati e delibera con la maggioranza di 50% + 1 dei presenti.

8) L'assemblea convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione opera secondo i quorum previsti dall'art. 20;

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

Ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l'attività della Federconsumatori APS della Provincia di Chieti sull'intero territorio provinciale, attuando gli indirizzi definiti dall'Assemblea Provinciale degli associati e assumendo iniziative nei confronti di terzi.

Promuove e orienta la negoziazione sui temi di interesse generale.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'APS ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto.

Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina i relativi responsabili.

Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento regionale o nazionale.

Può eleggere una Direzione.

Il Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti dimissionari o decaduti, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e tenendo conto dei criteri di rappresentanza definiti nell'assemblea.

I componenti subentranti negli organi decadono al termine del mandato ordinario.

Nel caso di strutture territoriali che vengano costituite *ex novo* (avvalendosi di assemblee degli associati straordinarie) dopo l'effettuazione delle Assemblee Provinciali, i Presidenti delle suddette strutture potranno essere invitati permanenti, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo fino all'Assemblea Provinciale successiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e almeno una volta, nel periodo del mandato ordinario può convocare la riunione nazionale dei quadri e dei dirigenti; in caso di mancanza di convocazione, il Presidente dell'Associazione si sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolari difficoltà organizzative e finanziarie. Approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento dell'Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello statuto, nonché il regolamento sul trattamento dei dati personali nell'Associazione.

Art. 12

Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione; allo stesso compete la convocazione della Presidenza, nonché la convocazione dell'Assemblea Provinciale degli associati.

Il Presidente ha, in via formale, la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'Associazione.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi e, comunque, non oltre otto anni.

Prima della scadenza del mandato, Il Presidente convoca l'Assemblea provinciale degli associati per la nomina del nuovo Presidente

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo del Presidente, lo stesso si considererà decaduto di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo, al quale può essere invitato permanente



Art. 13

La Presidenza dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi dell'Assemblea Provinciale degli associati ed ai deliberati del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza.

I componenti della Presidenza Provinciale non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo dei componenti della Presidenza, gli stessi si considereranno decaduti di diritto anche da componenti del Consiglio Direttivo

I componenti delle Presidenze territoriali non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, salvo che il Consiglio Direttivo della struttura competente approvi con una maggioranza qualificata del 75% dei partecipanti al voto la proroga di un ulteriore mandato che comunque non superi 12 (dodici) anni complessivi

Art. 14

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo, nominato nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.l.vo 117/2017 e provvede al controllo amministrativo e contabile dell'Associazione, riferendo all'Assemblea degli associati.

Il Collegio controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della associazione; verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili; predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea degli associati in sede di approvazione del bilancio; con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione al Collegio Statutario della Federconsumatori APS che si pronuncia entro 60 giorni.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del d. lvo 117/2017 e, nei casi in cui è previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso d.lvo 117/17.

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.



I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.



Art. 15

Sono organi di giurisdizione interna e di garanzia della Federconsumatori APS della Provincia di Chieti, secondo le rispettive competenze, il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori APS e il Collegio Statutario di Federconsumatori APS così come disciplinati e previsti dall'art.15 e 16 dello Statuto Nazionale di Federconsumatori APS.

Sui ricorsi dei soci contro le decisioni degli organi di giurisdizione interna territoriali, laddove esistenti nonché sui ricorsi contro decisioni degli organi regionali o contro le decisioni degli organi territoriali non dotati di Collegio di Probiviri e sulle controversie tra strutture dell'Associazione o tra strutture dell'Associazione e strutture federate deciderà in prima istanza e in via equitativa il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori APS; in seconda istanza il Collegio statutario di Federconsumatori APS.

Al Collegio dei Probiviri di Federconsumatori APS è, altresì, demandato il potere di inchiesta e delibera/irrogazione della sanzione nei riguardi degli iscritti all'associazione in conformità delle regole statutarie.

Art. 16

SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo dell'associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale
- b) biasimo scritto
- c) in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;
- d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;
- e) espulsione dall'associazione

Tali sanzioni dovranno essere irrogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione.

In casi di particolare urgenza e gravità, la Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto, salva ratifica successiva, entro e non oltre 30 gg. da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Resta salva la facoltà, in capo all'iscritto interessato dal provvedimento di sospensione cautelare, confermato dal Consiglio Direttivo, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri competente che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza.

Le sanzioni previste per le strutture territoriali saranno disciplinate dal Regolamento.

Art. 17

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori APS della Provincia di Chieti si avvale:

- delle quote sociali;
- dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- 
- a) richiamo verbale
 - b) biasimo scritto
 - c) in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;
 - d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;
 - e) espulsione dall'associazione

Tali sanzioni dovranno essere irrogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione.

In casi di particolare urgenza e gravità, la Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto, salva ratifica successiva, entro e non oltre 30 gg. da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Resta salva la facoltà, in capo all'iscritto interessato dal provvedimento di sospensione cautelare, confermato dal Consiglio Direttivo, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri competente che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza.

Le sanzioni previste per le strutture territoriali saranno disciplinate dal Regolamento.

Art. 17

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori APS della Provincia di Chieti si avvale:

- delle quote sociali;
- dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;

- dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi;
- di ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.
- dei proventi ricavati dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'ultimo comma dell'art. 3



La Presidenza potrà nominare un Amministratore, avente la funzione precipua di responsabile dei flussi economici in entrata e uscita, gestione e amministrazione delle liquidità dell'Associazione e relativi impegni di spesa, da effettuarsi sotto il controllo del Presidente o suoi delegati.

All'amministratore saranno conferiti poteri di gestione ordinaria delle risorse economiche, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere l'autorizzazione scritta del Presidente o di suoi delegati.

L'amministratore, dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del Presidente o suoi delegati i documenti contabili inerenti alla gestione economico - amministrativa dell'associazione.

Titolo IV

IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18

Il patrimonio della Federconsumatori APS della Provincia di Chieti è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

La Federconsumatori APS della Provincia di Chieti non può distribuire, in nessun caso, tra i propri fondatori, associati, dipendenti, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell'Associazione e in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo diverse disposizioni legislative.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative della Federconsumatori della Provincia di Chieti APS sono, a qualsiasi titolo, intransmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 19

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., in tempo utile per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo e per l'approvazione da parte dell'Assemblea entro i termini specificatamente previsti; analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

L'assemblea dovrà provvedere alla approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

I documenti contabili saranno messi a disposizione al Collegio dei Sindaci revisori - Organo di controllo e a qualsivoglia organo e/o struttura deputati a esercitare il controllo amministrativo, nonché dovranno trasmettere copia del bilancio consuntivo e preventivo alla struttura Nazionale e Regionale entro 15 gg. dalla relativa approvazione.

Laddove non si provveda, entro i suesposti termini, all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e alla successiva comunicazione degli stessi, la Presidenza Nazionale avrà la potestà di emanare, con apposita delibera, un sollecito formale a provvedere entro e non oltre 45 gg.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che la struttura abbia ottemperato all'invito, la Presidenza Nazionale provvederà alla nomina di un commissario "*ad acta*" con la funzione di redigere e presentare i bilanci entro 60 gg. dal conferimento dell'incarico.

Con l'approvazione dei bilanci, il commissario avrà esaurito il proprio mandato.

Le strutture, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e associati.

L'Associazione, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento della Federconsumatori della Provincia di Chieti APS può essere deciso soltanto dall'Assemblea provinciale dei soci delegati convocata in via straordinaria, composta dai soci delegati eletti all'ultima Assemblea Provinciale dei soci delegati convocata dal presidente. Per tale decisione è necessaria, ai fini della valida costituzione dell'assemblea, la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto; per la validità della relativa delibera i $\frac{3}{4}$ dei presenti.

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con le stesse modalità e maggioranze del comma precedente.

Il patrimonio residuo della Federconsumatori della Provincia di Chieti APS in caso di scioglimento, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'individuazione di tale Ente è demandata al Consiglio Direttivo e sarà decisa con i due terzi dei voti dei presenti.

L'Assemblea Provinciale dei soci delegati straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge in materia (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibile, il Codice civile, a cui si fa riferimento.

 **Federconsumatori A.P.S.**
Provincia di Chieti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

il presente atto è stato qui registrato il **29 APR. 2022**
al n. 196 serie 3
Versamento di € effettuato il



Il funzionario **Giuseppe Brienza (*)**
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale **Marco Di Pasquale**
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 288410 del 01 settembre 2020

[illegible]

AH 7100979



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. PUCCH/SSB

100000

TORRICELLA PELIGNA (CH)

4a. 20/10/2018 4c. MIT-UCD

05/11/2023

5. **UNIVERSITY OF**

14

11


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

CASSA DI RISPARMIO PROV. CHIETI S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO Succursale LANCIANO PROV.

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI CHIETI

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

VIA P.B.VALERA 4

C H

53050460635

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

 T A K

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

 R P

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Area

Numero

2 0 1 3

11. CODICE TRIBUTO

 1 0 9 T

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

 168,00

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

168,00

EURO (lettere)

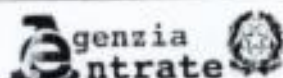
CENTOESSANTOTTO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
17/06/2013	06050	77750





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93050460695

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI CHIETI

TIPO ATTIVITA'

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA P B VALERA 4

C.A.P.

66100

COMUNE

CHIETI

PROV.

C-1

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

PCCRCC48S05L291X

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

PICCIRELLI ROCCO

DATA 17/06/2013

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT LANCIANO

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO ADDETTO